



Rep. 8923/16

Sentenza n. 9366/2016 pubbl. il 10/05/2016

Repert. n. 8923/2016 del 10/05/2016

Cov. 1734/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE QUARTA BIS

nella persona del giudice Dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di primo grado iscritte al n. [redacted] R.G. A.C. assunte in decisione all'udienza del 2 febbraio 2016 con termine per il deposito della memoria di replica scaduto in data 26 aprile 2016 e vertenti

tra

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted] per procura a margine dell'atto di citazione

Attrice - Opponente

e

[redacted] rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [redacted]

Convenuto-Opposto

e

[redacted] Società Fiduciaria [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale alle liti dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted]

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi – accertamento dell'obbligo del terzo.



Sentenza n. 9366/2016 pubbl. il 10/05/2016

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 8923/2016 del 10/05/2016

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/2/2016 i procuratori delle parti concludevano come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nella procedura esecutiva n. [REDACTED] esec. mob. Trib. Roma il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.11.2013 premesso che la procedura esecutiva doveva essere qualificata come un pignoramento di azioni e che tale pignoramento doveva essere eseguito nelle forme del pignoramento mobiliare e non del pignoramento presso terzi, rigettava l'istanza di assegnazione e concedeva termine per l'accertamento dell'obbligo del terzo.

L'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. era introdotto dalla sig.ra [REDACTED] con atto di citazione notificato ai convenuti il sig. [REDACTED] e la [REDACTED] - Società Fiduciaria [REDACTED] in data 14.3.2014; la sig.ra [REDACTED] chiedeva che il Giudice adito provvedesse ad «accertare e dichiarare che la somma di € 1.715.000,00 e le quote sociali della [REDACTED] S.A. del valore nominale di € 200.000,00 sono di proprietà del debitore esecutato [REDACTED] e solo fiduciariamente intestate alla società fiduciaria [REDACTED] e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo del terzo di cui alla procedura esecutiva n. R.G.E. [REDACTED] pendente dinanzi al Tribunale di Roma»; «condannare la terza pignorata [REDACTED] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento di tutte le spese e competenze professionali di lite» ed a «fissare il termine per la riassunzione e prosecuzione della suddetta procedura esecutiva n. R.G.E. [REDACTED]

La stessa sig. [REDACTED] proponeva inoltre opposizione agli atti esecutivi avverso la citata ordinanza del 19.11.2013 che, dopo l'espletamento della prima fase dinanzi al g.e., veniva introdotta con atto di citazione notificato alle altre parti in data 19 maggio 2014; nell'atto di opposizione si chiedeva l'annullamento della citata ordinanza e l'accertamento che la somma e i titoli della [REDACTED] S.A. erano di proprietà del debitore esecutato [REDACTED] e solo fiduciariamente intestati alla società fiduciaria [REDACTED] s.p.a.

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si costituivano i convenuti sig. [REDACTED] [REDACTED] - Società Fiduciaria [REDACTED] e chiedevano il rigetto delle domande attrici.



Sentenza n. 9366/2016 pubbl. il 10/05/2016

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 8923/2016 del 10/05/2016

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si costituiva il sig. [REDACTED] e chiedeva il rigetto della opposizione.

I due giudizi erano rimessi allo stesso giudice, il quale ne disponeva la riunione rilevato che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi n. R.G. [REDACTED] risultava pregiudiziale rispetto alla questione di accertamento dell'obbligo del terzo n. R.G. [REDACTED] e che i due giudizi pendevano non solo dinanzi alla stessa autorità giudiziaria ma dinanzi alla stessa sezione del Tribunale di Roma.

Nel merito la questione oggetto di causa attiene alla modalità con la quale deve essere eseguito il pignoramento delle quote di partecipazione della [REDACTED] S.A. e dei finanziamenti del socio infruttiferi, amministrati fiduciariamente dalla [REDACTED] - Società Fiduciaria [REDACTED] [REDACTED] per conto di [REDACTED]

L'opponente sostiene, infatti, che il pignoramento doveva essere operato con le modalità del pignoramento presso terzi mentre il provvedimento impugnato afferma che doveva essere effettuato con le forme del pignoramento mobiliare.

In linea generale deve premettersi che:

- la disciplina delle c.d. società anonime di diritto lussemburghese è equiparabile a quella delle società per azioni,
- ogni socio ha diritto al rilascio di titoli corrispondenti alla sua partecipazione,
- le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

Di conseguenza il pignoramento quando ha per oggetto quote di questo tipo da considerarsi "non dematerializzate" si esegue mediante diretta apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell'Ufficiale Giudiziario - secondo la forma del pignoramento mobiliare presso il debitore oppure nella forma del pignoramento presso terzi quando il titolo è detenuto da terzi (*istituto di credito o altri gestori o intermediari autorizzati*) atteso che la collaborazione dell'intermediario costituisce un elemento indispensabile di tale pignoramento.

Tuttavia deve osservarsi che gli strumenti finanziari comportano, di regola, una particolare forma di deposito che avviene presso l'intermediario finanziario e successivamente presso la società di gestione accentrata: il titolare delle azioni deposita il titolo cartaceo presso un intermediario



Sentenza n. 9366/2016 pubbl. il 10/05/2016

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 8923/2016 del 10/05/2016

finanziario che apre un conto a favore del proprio cliente e provvede a registrare l'operazione sulle scritture contabili, indicando anche le diverse tipologie di titoli azionari poi l'intermediario provvede a depositare le azioni presso la società di gestione accentrata che a sua volta apre un conto a favore dell'intermediario (e non del titolare delle azioni) e indica la tipologia di azioni che le sono state affidate da quel determinato intermediario.

Questo procedimento è indicato dalla stessa difesa dell'opponente nella memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. (*"i beni e le somme dei fiducianti devono essere depositati presso soggetti terzi ed, in particolare, per quanto riguarda i titoli azionari le società fiduciarie hanno l'obbligo di provvedere al deposito presso SIM autorizzate"*).

La [REDACTED] – Società Fiduciaria [REDACTED] ha dichiarato di amministrare fiduciariamente per conto di [REDACTED] le quote di partecipazione ed il finanziamento soci infruttifero della società anonima di diritto lussemburghese [REDACTED] e, tuttavia, ha precisato che *"i valori non sono presso di noi"*.

Dalla dichiarazione si conferma che si tratta di azioni non "dematerializzate" poiché il dichiarante fa espresso riferimento a "valori" che non sono presso la società fiduciaria e che si trovano in deposito presso terzi.

Poiché si tratta di quote di cui è titolare il debitore, che, pur non essendo materialmente detenute dalla società fiduciaria, sono nella disponibilità della stessa, chiamata ad amministrarle sulla base del contratto, e per la cui espropriazione è necessaria la collaborazione del terzo amministratore fiduciario deve ritenersi che lo strumento processuale da utilizzare per l'esecuzione sia effettivamente quello della espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.

Poiché l'espropriazione presso terzi è il procedimento adottato nel caso in esame deve accogliersi l'opposizione ed annullarsi il provvedimento impugnato.

Considerato che l'accoglimento della opposizione e l'annullamento del provvedimento impugnato comportano una regressione del procedimento ad una fase antecedente a quella che ha comportato l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo deve ritenersi che sia sopravvenuta l'inammissibilità della domanda ex art. 548 c.p.c.

La procedura esecutiva, sospesa con l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, deve essere riassunta nel termine perentorio di 120 giorni dal passaggio in giudicato della



Sentenza n. 9366/2016 pubbl. il 10/05/2016

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 8923/2016 del 10/05/2016

sentenza.

In ordine alle spese il convenuto [REDACTED] deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di opposizione mentre devono compensarsi le spese del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, sezione quarta bis civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [REDACTED] all'ordinanza emessa in data 19.11.2013 nella procedura esecutiva n. [REDACTED] R.G. esec. mob. Trib. Roma disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:

accoglie l'opposizione ed annulla la citata ordinanza;

dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo;

fissa il termine di giorni 120 dal passaggio in giudicato della sentenza per la prosecuzione della procedura esecutiva;

condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio sostenute da [REDACTED] nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si determinano in euro 8.568,62 per compensi (comprensivi di rimborso spese generali, Iva e CPA) ed in euro 300,00 per spese vive; dichiara compensate tra le altre parti le spese del giudizio.

Roma 9/5/2016

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
D. [REDACTED]
19.5.16
IL CANCELLIERE BS SUPER
Rino Lucci